

Norme in materia di risorse forestali.

Sezione I

Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale

Art. 59

(Divieti)

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

- c)** distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d)** danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;
- e)** detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.

4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.

5. È vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.

5 bis.

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Comma 5 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 11/2014

2 Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 113, L. R. 27/2014

Art. 60

(Raccolta di specie non elencate nel regolamento)

1. Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, è consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalità stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.

Articolo 60 bis

(Norme per la raccolta delle chioccioline)(1)

1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere *Helix* è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.

2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 2, L. R. 16/2008

Art. 61

(Deroghe)

1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici, officinali e commerciali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.

(2)

2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.

3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.

(1)

4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.

5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 62

(Esclusioni)

1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.

2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.

(1)

3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 63

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 119, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 64

(Diritti del proprietario del fondo)

- 1.** La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento sulla flora e fauna.
- 2.** Nel medesimo regolamento sono disciplinati le modalità e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
- 3.** La vendita di cui al comma 2 è riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

Art. 65

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.

(1)

2. Per la specie della flora di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni chilo, o frazione, raccolto o detenuto in più rispetto al limite ponderale consentito dal regolamento sulla flora e sulla fauna di cui all'articolo 96. Qualora il medesimo regolamento stabilisca un limite numerico alla raccolta di esemplari di flora, la medesima sanzione si applica per ogni decina, o frazione, raccolta o detenuta in più rispetto a quanto consentito.

(4)

2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di

chilogrammo di chioccioline del genere *Helix* prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.

(3)

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.

4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell'ambiente naturale. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

(2)

6.

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008

4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008

5 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Art. 66

(Vigilanza)

- 1.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
- 2.** Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.